



O.d.V. ASSOCIAZIONE DIABETICI del Compensorio di Bassano del Grappa

C/o Servizio Diabetologia Presidio Ospedaliero "San Bassiano" - Via dei Lotti, 40 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI
Telefono 0424 888680 - E-mail: info@adbassano.it - Cod.Fisc. 91005190243 - Conto corrente postale n. 14253363

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'O.d.V. ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL COMPENSORIO DI BASSANO DEL GRAPPA HOTEL VILLA PIGALLE - BELVEDERE DI TEZZE SUL BRENTA 18 ottobre 2020



O.d.G.:

- 1) Approvazione dello Statuto dell'Associazione, adeguato al D. Lgs 217/2017.
- 2) Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.
- 3) Relazione sulle attività svolte nel 2019 e prospettive per il 2020.

Presiede l'Assemblea la dott.ssa Maria Rosa Tamburo

Segretario verbalizzante: Rita Secco

Alle ore 10.30 del 18 ottobre 2020, in seconda convocazione, verificato il numero legale e la regolarità dell'Assemblea, la Presidente dà inizio ai lavori ...

omissis

Approvazione del nuovo Statuto

La Presidente Tamburo illustra brevemente le modificazioni da apportare nel rispetto del D.lgs. 217 del 2017. L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'O.d.V. Associazione Diabetici del Compensorio di Bassano del Grappa che, composto da 34 articoli, si allega al presente sub."A".

omissis

Letto, confermato e sottoscritto

con unione di imposte di bollo e registro ai sensi del D.lgs. n. 44/1997

Il Verbalizzante
Secco Rita

Rita Secco



La Presidente
Maria Rosa Tamburo

Maria Rosa Tamburo



AGENZIA ENTRATE
Bassano del Grappa
ATTO REG. IL 23 OTT. 2020
AL N. 2911 SERIE 3
Quale Primo originale
dell'atto reg.to il 23 OTT. 2020
ESATTE E ESENTATE

IL FORNITORE (*)





STATUTO

dell' OdV ASSOCIAZIONE DIABETICI
DEL COMPENSORIO DI BASSANO DEL GRAPPA

DEL COMPLENSORIO DI BASSANO DEL GRAPPA
DELL'OGA ASSOCIAZIONE DIABETICI

OTUTATS

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL COMPENSORIO DI BASSANO DEL GRAPPA

Art. 1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato denominata "O.d.V. Associazione Diabetici del comprensorio di Bassano del Grappa", nel rispetto del Codice Civile e del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa in materia, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via dei Lotti, 40 presso il Servizio Diabetologia dell'Ospedale Civile nel comune di Bassano del Grappa.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L' OdV Associazione Diabetici del comprensorio di Bassano del Grappa è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dalle leggi regionali di attuazione e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina e per gli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno metà degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 6

(Finalità ed attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art.5 del D.lgs 117/17 sono:

- lettera a, art.5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e s.m.i.;
- lett. c, art.5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117: prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 volte a persone con patologia diabetica, in collaborazione con ULSS e comuni ;
- lett. i, art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117: promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni sottoelencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- valorizzazione e assistenza della persona riguardante le attività direttamente ed in via prevalente all'assistenza del soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona;
- attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione;
- offrire a chiunque ne abbia interesse, informazione e formazione per prevenire, conoscere e gestire, in maniera adeguata, la condizione di vita determinata dalla patologia diabetica;
- attuare e perseguire un rapporto sinergico e proficuo con il servizio sanitario;

- mantenere l'operatività della sede con apertura al pubblico di norma per cinque mattine a settimana;
- organizzare incontri e gruppi di auto-aiuto con l'intervento di volontari appositamente formati (diabetici-guida);
- promuovere l'importanza dell'educazione alimentare e dell'attività motoria per la prevenzione della patologia e l'insorgenza di complicanze altamente invalidanti;
- realizzare attività culturali, sociali e sportive idonee a migliorare la qualità di vita del paziente diabetico e della sua famiglia;
- attuare, con l'intervento di medici specialisti, conferenze a tema e giornate sul territorio volte alla diffusione della conoscenza della patologia diabetica;
- organizzare campi- scuola per diabetici adulti e corsi di ginnastica;
- svolgere ogni altra azione ritenuta idonea e pertinente alla conoscenza ed al contrasto del diffondersi della patologia diabetica.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 7

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo su domanda scritta del richiedente, entro gg.60 dalla presentazione della stessa e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere il riesame allegando ulteriore documentazione integrativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'organizzazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali;
- essere informati sull'attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. La facoltà di voto è esercitabile subito dopo aver perfezionato l'iscrizione stessa;
- prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali ed i libri sociali.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione viene deliberata dall'organo direttivo e con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'assemblea nella sua prima seduta utile.

L'interessato può, comunque, ricorrere al giudice ordinario.

Art. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- l'organo di controllo (subordinato al verificarsi delle condizioni di legge);
- l'organo di revisione (subordinato al verificarsi delle condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono votare o farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelle riguardanti persone (e qualità delle persone).

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 13

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei associati;
- nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno e deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Art. 15

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 17

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 11, sempre in numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per n. 6 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo e viene nominato dallo stesso fra i suoi componenti nella prima sua seduta utile, dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- delibera entro trenta giorni dalla richiesta l'ammissione degli associati nonché l'esclusione degli stessi dandone comunicazione all'assemblea nella sua prima riunione utile;
- delibera su altri oggetti non espressamente attribuiti all'assemblea o ad altri organi sociali.

Art. 18

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (all'uopo individuato dal Consiglio Direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da n. 3 soggetti, anche non associati all'organizzazione di volontariato con provata esperienza amministrativo-contabile.

E' nominato dall'assemblea ordinaria e dura in carica quanto il consiglio direttivo.

Esso è validamente costituito anche nel caso siano presenti due soli membri.

Ha il compito di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità anche con tecniche motivate di campionamento.

Esprime parere sulla proposta di deliberazione assembleare di approvazione del bilancio annuale.

Art. 20

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.lgs. 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi privati e pubblici;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 23

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo dell'utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno, sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, su proposta del tesoriere, corredato dal parere dei revisori dei conti e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 26

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56, comma 1, del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28

(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dal D.lgs. 117/2017;

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati all'organizzazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

Art. 30

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 32

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 33

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi

socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Runts che risultino essere incompatibili con l'attuale disciplina acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runts medesimo.

